CAMERA DEI DEPUTATI N. **2162**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PAXIA

Disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali degli alimenti e delle bevande somministrati tramite distributori automatici situati in luoghi pubblici

Presentata il 10 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale momento storico, caratterizzato dalla globalizzazione anche alimentare, vede sempre più un indebolimento della nostra, certamente salutare, dieta mediterranea a favore di prodotti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati utilizzati come additivi, di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di altre sostanze che rischiano di nuocere gravemente alla vita dei consumatori, compresi i minori. Pertanto, l'attenzione al tema dei rischi alimentari deve essere sempre maggiore da parte dei consumatori di tutte le età, con particolare riferimento alla distribuzione di alimenti e bevande « a rischio » tramite dispositivi automatici. Considerata l'ampia diffusione dei distributori automatici nel territorio nazionale e in particolare nelle scuole, si ritiene quindi utile un'iniziativa legislativa volta ad affrontare questa situazione. Un'alimentazione sana ed equilibrata costituisce un'importante premessa per una perfetta crescita e per un adeguato sviluppo dei bambini e degli adolescenti: per questi motivi è fondamentale intervenire già dall'infanzia per contribuire alla creazione di una coscienza alimentare sana. Un comportamento alimentare sano ed equilibrato, lo sport e l'astensione dal fumo e dall'alcool rappresentano i principali fattori protettivi per la salute rispetto alla prevenzione delle malattie croniche. È noto, inoltre, che la modifica degli stili di vita, alimentari e no, può essere più facile durante l'infanzia, con il contributo essenziale della scuola, della famiglia e di tutte le istituzioni, anche attraverso messaggi, proposte ed esempi coerenti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha fornito indicazioni e strategie che sono state recepite dal no-

stro Paese negli anni passati con interventi, purtroppo, che risultano spesso troppo blandi o insufficienti per affrontare un problema che potrebbe trasformarsi, in tempi brevissimi, in una vera e propria emergenza sanitaria. La presente proposta di legge prende spunto dalle linee guida già approvate dalle regioni e dalle province autonome in materia di ristorazione scolastica dando forza di legge alle indicazioni in esse contenute. Essa vuole, inoltre, garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali degli alimenti e delle bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici, compresi gli istituti scolastici. Questo al fine di promuovere l'adozione di stili di vita corretti da parte dei consumatori, e in particolare dei minori, di prevenire il consumo eccessivo di alcune sostanze e di evitare, a lungo termine, l'insorgenza non solo di malattie acute, ma anche delle malattie cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità: incentivare l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici mediante distributori automatici e promuovere scelte alimentari sane nei consumatori, prestando una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. L'articolo 2 intende contrastare la somministrazione esclusiva, mediante distributori automatici collocati in luoghi pubblici, di alimenti e di bevande sconsigliati in quanto contenenti elementi che possono causare danni alla salute, favorendo, invece, la somministrazione di alimenti e bevande costituiti o derivanti da prodotti nazionali o da prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa. L'articolo integra, dunque, le norme vigenti in materia di disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo il divieto, oltre a quello già esistente per le bevande alcoliche, di somministrazione, mediante distributori automatici situati nei luoghi pubblici con particolare riguardo ai luoghi maggiormente frequentati dai minori, di alimenti e bevande sconsigliati, contenenti un elevato apporto di sostanze quali acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e simili. È inoltre istituito un apposito Tavolo interdisciplinare, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e delle regioni, a cui è demandata la definizione degli aspetti tecnici, come i limiti del contenuto per porzione delle sostanze sconsigliate, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela dei consumatori nei confronti dei rischi alimentari. Il successivo articolo 3 prevede che sia dato risalto alle azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a promuovere un consumo critico e una corretta alimentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati in luoghi pubblici al fine di promuovere l'adozione di stili di vita corretti da parte dei consumatori e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza di malattie acute e delle malattie cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo. Lo Stato e le regioni promuovono l'adozione di scelte alimentari sane da parte dei consumatori, con particolare riguardo ai bambini e agli adolescenti, incentivando l'offerta di alimenti e bevande salutari mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici.

Art. 2.

(Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. È vietata la somministrazione esclusiva, mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati utilizzati come additivi, di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di altre sostanze individuate ai sensi del comma 3.

2. È favorita la somministrazione, mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici, di alimenti e bevande costituiti o derivanti da prodotti nazionali o da prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa.

3. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo interdisciplinare con il compito di predisporre e di aggiornare l'e-

lenco delle sostanze di cui al comma 1. Il Tavolo, in particolare, stabilisce la quantità massima delle sostanze che comportano rischi per la salute, nonché di ogni altro ingrediente il cui consumo è sconsigliato ai fini di una corretta alimentazione e della tutela dei consumatori nei confronti dei rischi alimentari.

4. Il Tavolo di cui al comma 3 è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti in materia di salute, sviluppo economico, istruzione e agricoltura.

Art. 3.

(Campagna di informazione)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a promuovere un consumo critico e una corretta alimentazione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.